



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 17/01/2020

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: DETERMINA DI ORDINE DI LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ASSERVIMENTO, DETERMINATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 22 E 27 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 (T.U. ESPROPRI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: COSTRUZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA "CENTRALE IDROELETTRICA POLO" SUL TORRENTE RIO FREDDO IN COMUNE DI ARSIERO (VI).

**RICHIEDENTE: SOCIETA' IDROELETTRICA PREALPINA S.R.L.
DITTA N. 6: BUSATO SAMANTHA E CAPRIN RINA.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con istanza pervenuta al prot. 142165/2008 della Regione Veneto e successiva prot. regionale n. 142571 del 3/4/2014, la Società Idroelettrica Prealpina s.r.l. con sede legale a Santorso (VI) ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una centrale idroelettrica ad acqua fluente denominata "Polo", da erigersi sul Torrente Rio Freddo, Località Scattolari in Comune di Arsiero (VI), con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

- l'avvio del procedimento relativo all'opera in oggetto è stato effettuato mediante pubblicazione sui quotidiani "Il Giornale di Vicenza" e "La Repubblica" il giorno 19/11/2013, ai sensi degli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri);

Considerato che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, con verbale del 24/2/2014;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta della Regione Veneto del 29/4/2014 n. 626 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera "Costruzione ed esercizio di una centrale

idroelettrica, denominata “Polo”, sul Torrente Rio Freddo in Comune di Arsiero (VI)”, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;

Rilevato che la società Idroelettrica Prealpina s.r.l. con nota del 29/1/2016, pervenuta al prot. n. 6432 in data 01/02/2016, ha presentato istanza alla Provincia di Vicenza per l’emissione dei decreti di esproprio e di asservimento con procedura d’urgenza ai sensi degli artt. 22 - 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, a carico dei fondi interessati dalla realizzazione dell’opera di cui trattasi;

Rilevato che:

- l’Ufficio per le espropriazioni ha provveduto nelle date 3 e 4 febbraio 2016 a dare notizia ai proprietari della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché ha comunicato la possibilità di fornire ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire alle aree ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio, di servitù, di occupazione temporanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001;

- con la medesima comunicazione è stato altresì comunicato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 l’avvio del procedimento preordinato all’emanazione dei provvedimenti ai sensi degli artt. 22 - 22 bis del D.P.R. n. 327/2001;

Visto il decreto n. 771 del 16/11/2016 rep. n. 36605, notificato nelle forme degli atti processuali civili, che ha disposto l’espropriazione e la costituzione di un diritto di servitù di posa di condotta, nonché l’occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori in oggetto a favore della Società Idroelettrica Prealpina s.r.l., e ha determinato in via d’urgenza l’indennità provvisoria di esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea da corrispondere alle ditte proprietarie in caso di condivisione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001;

Preso atto dell’immissione in possesso avvenuta in data 21 dicembre 2016 nelle aree di proprietà della ditta n. 6 Busato Samantha e Caprin Rina, e che in detta sede si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati contestualmente al verbale di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

Rilevato che:

- nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso la ditta n. 6, Busato Samantha e Caprin Rina, non ha manifestato la volontà di condividere l’indennità di asservimento e di occupazione temporanea determinata;

- ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi non concordata la determinazione della suddetta indennità, e conseguentemente si rende necessario disporre il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, dell’indennità provvisoria non accettata;

Vista la determinazione dirigenziale n. 739 del 10/08/2017 di ordine di deposito della somma di Euro 67,58, di cui € 12,75 a titolo di indennità di asservimento ed € 54,83 a titolo di indennità di occupazione temporanea a seguito di mancata accettazione, ai sensi dell’art. 20, comma 14 e dell’art. 26 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza prot. n. 58080 del 17/8/2017 di rideterminazione dell’indennità di servitù e di occupazione temporanea, presentata dalla Provincia di Vicenza alla Commissione Provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione;

Atteso che con determinazione prot. n. 9 del 29/1/2019, pervenuta al prot. n. 6148 del 31/1/2019 della Provincia di Vicenza, la Commissione ha determinato in Euro 47,19 l’indennità definitiva di servitù delle aree censite nel Foglio 12, Catasto Terreni del Comune di Arsiero,

mappali nn. 64, 481, 482 e 483, ed altresì l'indennità presunta di occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori in oggetto, censite nel Foglio 12, Catasto Terreni del Comune di Arsiero, mappali nn. 64 e 481;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 per l'occupazione temporanea delle aree è dovuta al proprietario un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua;

- l'indennità presunta determinata per l'occupazione temporanea del mappale n. 64, foglio 12 del Comune di Arsiero è pari ad Euro 90,00, l'indennità per l'occupazione temporanea del mappale n. 481, foglio 12 del Comune di Arsiero è pari ad Euro 15,92, per un totale di Euro 105,92, non agli importi erroneamente indicati per mero refuso materiale nella suddetta determinazione n. 9 del 29/1/2019;

Rilevato che:

- con comunicazione prot. n. 47403 del 9/9/2019 la Provincia di Vicenza ha trasmesso alla ditta catastale la suddetta determinazione n. 9/2019 della Commissione Espropri;

- con comunicazione prot. n. 47912 in data 11/9/2019 la Provincia di Vicenza ha chiesto alla Società Idroelettrica Prealpina s.r.l. il necessario attestato al fine dell'emissione del provvedimento di svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 327/2001;

Dato atto che:

- con dichiarazione del 17/10/2019, pervenuta al prot. n. 55145 del 21/10/2019 della Provincia di Vicenza, la ditta ha manifestato la volontà di procedere alla cessione bonaria delle aree interessate dai lavori in oggetto, con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi, nonché ha fatto pervenire la documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni, depositando la documentazione prevista dall'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001;

- la ditta ha trasmesso contestuale richiesta di emissione della determina di svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Atteso che a seguito della determinazione n. 9 del 29/1/2019 della Commissione Espropri, la Provincia di Vicenza è legittimata in qualità di Autorità espropriante a determinare il saldo dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

Ritenuto di ordinare alla Società Idroelettrica Prealpina s.r.l. di liquidare il saldo dell'indennità di servitù alla ditta catastale, ai sensi degli artt. 22-27 del D.P.R. n. 327/2001;

Visto che gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico del beneficiario dell'asservimento - Società Idroelettrica Prealpina s.r.l. - e verranno pagati alla ditta previa acquisizione del prescritto provvedimento dell'Autorità espropriante - Provincia di Vicenza;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e che pertanto non è soggetto al visto di regolarità contabile;

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e la L.R. n. 5 del 13.03.2009;

Visto l'art. 70 della L.R. n. 27/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

Visti gli artt. 151, comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 69 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Provinciali, ed il vigente Statuto Provinciale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, alla Società Idroelettrica Prealpina s.r.l. di disporre la liquidazione degli importi spettanti pro quota a titolo di saldo dell'indennità di asservimento definitiva, a seguito della condivisione della stessa da parte della ditta proprietaria n. 6, Busato Samantha e Caprin Rina, ai sensi degli artt. 22-27 del D.P.R. n. 327/2001:

1. BUSATO Samantha nata a Thiene (VI) il 30/03/1976 (BSTSNT76C70L157C), proprietà per ½: Euro 23,59

2. CAPRIN Rina nata a Posina (VI) il 10/03/1955 (CPRRNI55C50G931C), proprietà per ½: Euro 23,60.

Immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Arsiero, foglio 12, mappali nn. 64, 481, 482, 483.

DETERMINA

1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di servitù di superfici classificate zona agricola E1 nello strumento urbanistico comunale vigente.
2. Di dare atto che l'indennità di occupazione temporanea sarà determinata e liquidata al termine del periodo di occupazione delle aree.
3. Del presente provvedimento verrà data comunicazione, a cura della Provincia, a mezzo del servizio postale con raccomandata A-R/ P.E.C. alla ditta interessata, e con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla Società Idroelettrica Prealpina s.r.l.
4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dalla legge n. 213/2012).
5. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 739).

Vicenza, 17/01/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: avv. Michela Andriolo